

Nuovo tracciato XML 1.2.1 fatture elettroniche

dal 1 gennaio 2021 l'obbligo

TIPO DOCUMENTO

Per quanto riguarda i "TipoDocumento" sono state aggiunte nuove tipologie, ecco la tabella di comparazione tra il vecchio e il nuovo tracciato:

VECCHIO TRACCIATO	NUOVO TRACCIATO
TD01 fattura	TD01 fattura
TD02 acconto/anticipo su fattura	TD02 acconto/anticipo su fattura
TD03 acconto/anticipo su parcella	TD03 acconto/anticipo su parcella
TD04 nota di credito	TD04 nota di credito
TD05 nota di debito	TD05 nota di debito
TD06 parcella	TD06 parcella
TD20 autofattura	TD16 integrazione fattura reverse charge interno
	TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
	TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
	TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
	TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
	TD21 autofattura per splafonamento
	TD22 estrazione beni da Deposito IVA
	TD23 estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
	TD24 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
	TD25 fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
	TD26 cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
	TD27 fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

TIPO RITENUTA

Il Provvedimento del 28 febbraio introduce nuovi codici relativi alla ritenuta applicabile, più dettagliate rispetto al vecchio tracciato. Di seguito la tabella di comparazione tra il vecchio e il nuovo tracciato:

VECCHIO TRACCIATO	NUOVO TRACCIATO
RT01 ritenuta persone fisiche	RT01 ritenuta persone fisiche
RT02 ritenuta persone fisiche	RT02 ritenuta persone giuridiche
	RT03 contributo INPS
	RT04 contributo ENASARCO
	RT05 contributo ENPAM
	RT06 altro contributo previdenziale

CODICI NATURA IVA

Un'altra importante novità del provvedimento riguarda la definizione della natura dei codici IVA utilizzati quando l'IVA NON è addebitata, c.d. **codici in esenzione**. Ecco la tabella di comparazione tra il vecchio e il nuovo tracciato.

VECCHIO TRACCIATO	NUOVO TRACCIATO 1.2.1
N1 escluse ex art. 15	N1 escluse ex art. 15
N2 non soggette	N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N3 non imponibili	N2.2 non soggette - altri casi
N4 esenti	N3.1 non imponibili - esportazioni
N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura	N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)	N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b. DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)	N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
	N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
	N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond esenti
	N4 esenti
	N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura
	N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
	N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
	N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
	N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
	N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
	N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
	N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
	N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
	N6.9 inversione contabile - altri casi
	N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b. DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)



L'**Agenzia delle Entrate**, con provvedimento in data 28.02.2020, ha introdotto un **nuovo tracciato XML** relativo alle **fatture elettroniche**. Il 20 aprile 2020, unitamente ad altre modifiche, l'introduzione della novità è stata rimandata al 2021: "In considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica COVID-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il presente provvedimento sono modificati i termini di utilizzo della nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica".

Concretamente, il nuovo tracciato deve utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 per far sì che tutte le fatture elettroniche siano conformi alle nuove specifiche.

Documento della **Commissione Informatica del COA ROMA**, Coordinata dal Cons. Tesoriere Alessandro Graziani, a cura dell'Avv. Angelo Cugini.

Dipartimento Comunicazione (Avv. *Andrea Pontecorvo*)